

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PACINI, FONTANA, ROMEI Roberto, FOSCHI, VENTURI, ALIVERTI, ANGELONI, BOMBARDIERI e MEZZAPESA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 MAGGIO 1984

Istituzione di osservatori ecologici nell'ambito di ciascuna
provincia

ONOREVOLI SENATORI. — Lo sviluppo economico degli ultimi 20 anni, pur con le sue connotazioni positive, ha portato ad una alterazione dell'ambiente naturale e ne ha compromesso lo stesso sviluppo. Si è tutti convinti di questo stato di cose; la pubblicistica recente ha illustrato con eccezionale chiarezza e passione i rischi del degrado cui si va incontro; la ricchezza di legislazione da una parte e la crescita dell'associazionismo spontaneo per la difesa dell'ambiente dall'altra sono una dimostrazione di questa presa di coscienza. Ciò nonostante si ravvisa l'esigenza di una maggiore partecipazione dei cittadini e di un maggiore controllo nell'applicazione delle leggi. Una maggiore partecipazione si può ottenere facendo acquisire competenze ad iniziative di sostegno dell'opera degli enti locali, valorizzando l'associazionismo periferico e la competenza professionale acquisita da coloro che in periferia si sono già impegnati in questa direzione.

Il disegno di legge che si sottopone all'approvazione del Parlamento consta di tre ar-

ticoli e si pone gli obiettivi sopraindicati; ci si augura, pertanto, che incontri il consenso di tutte le forze politiche. Con esso vengono istituiti nell'ambito di ogni provincia « osservatori ecologici » aventi finalità di verifica del livello di degrado, di inquinamento e di difesa dell'*habitat* della circoscrizione provinciale. Essi sono, inoltre, autorizzati anche in collaborazione con le Università a fare proposte alle amministrazioni locali ed agli enti pubblici territoriali per migliorare gli interventi di difesa della natura. Possono, inoltre, stipulare convenzioni per la concretizzazione degli interventi stessi.

La composizione degli osservatori è fatta oltre che dai rappresentanti delle associazioni naturalistiche, dalle organizzazioni professionali dell'agricoltura e dai rappresentanti delle Amministrazioni provinciali, anche da tecnici in geologia e in architettura, designati dagli ordini professionali e da insegnanti in scienze naturali; e ciò al fine di coinvolgere oltre agli organismi istituzionalmente preposti anche la scuola.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.***(Istituzione e finalità)*

Nell'ambito di ogni Provincia e con delibera del Consiglio provinciale sono costituiti osservatori ecologici con le seguenti finalità:

1) verificare lo stato dell'ambiente naturale in relazione al degrado causato:

a) dall'espansione dell'urbanizzazione abitativa ed industriale, con particolare riferimento ai danni provocati all'agricoltura, al verde, ai boschi;

b) dal cattivo funzionamento delle strutture pubbliche preposte alla cura del territorio o da comportamenti negativi dei cittadini;

c) dall'inquinamento delle acque dovuto ad incuria delle Amministrazioni pubbliche, dei consorzi e di quanti altri hanno competenza in materia di acque;

d) dall'inquinamento atmosferico;

e) dall'inquinamento da rumore.

2) Promuovere iniziative e ricerche anche con l'intervento delle Università per la difesa della fauna e della flora in collaborazione con le Amministrazioni locali e gli enti pubblici territoriali che ne assumono l'onere.

Art. 2.*(Composizione)*

Ogni osservatorio ecologico è così costituito:

a) cinque rappresentanti delle associazioni naturalistiche ed ecologiche;

b) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali dell'agricoltura;

c) dall'assessore all'ambiente e all'agricoltura della Provincia e da due consiglieri

provinciali (uno di maggioranza ed uno di minoranza) eletti dal Consiglio provinciale;

d) un geologo, designato dall'ordine su richiesta del presidente del Consiglio provinciale, scelto tra coloro che non sono abitualmente impegnati professionalmente con Amministrazioni pubbliche;

e) un architetto, esperto in materia urbanistica, designato dall'ordine su richiesta del presidente del Consiglio provinciale, che non abbia rapporti professionali continuativi con le Amministrazioni pubbliche;

f) un insegnante di scienze naturali, designato dal Provveditore agli studi.

I membri dell'osservatorio appena nominati eleggono nel proprio seno il presidente, scegliendolo fra i rappresentanti delle associazioni naturalistiche, ed un vice presidente scelto fra i rappresentanti delle associazioni professionali dell'agricoltura. Essi durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

I servizi amministrativi e di segreteria sono svolti da uno o due dipendenti dell'Amministrazione provinciale interessata.

Art. 3.

Al fine di consentire lo svolgimento delle attività corrispondenti alle finalità descritte nella presente legge, gli enti locali stipuleranno con gli osservatori ecologici apposite convenzioni per consentire la normale attività degli stessi.

Le Università possono mettere a disposizione i propri servizi per le ricerche richieste dalle Amministrazioni locali su proposta degli osservatori ecologici.